

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro II - Delle successioni**  
**Titolo IV - Della divisione**

### **Art. 726 Stima e formazione delle parti.**

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti .

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi dividendi in proporzione delle quote.